





seduta de 23 MAG. 2016

pag.

delibera

4 8 5

2

**OGGETTO: Definizione degli standard formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.81 del 15/6/2015 e del Decreto Interministeriale del 12/10/2015- Revoca DGR 1536 del 31/10/2012**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il seguente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport,

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Istruzione e diritto allo studio; e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione,

VISTI l'articolo n. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare la definizione degli standard formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.81 del 15/6/2015 e del Decreto Interministeriale del 12/10/2015 di cui all'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- di revocare la DGR n. 1536 del 31/10/2012 .

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

( Fabrizio Costa )

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

( Luca Ceriscioli )



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

DGR n. 1536 del 31 ottobre 2012 *“Approvazione della disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale secondo le disposizioni dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, in attuazione della DGR n. 1196 del 01/08/2012”*

D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.1, comma 7, della legge 10/12/2014 n.183”*

Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 *“Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art.46, comma1, del D.Lgs. 15/6/2015 n.81”*

### MOTIVAZIONE

Il D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 è il terzo decreto legislativo attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Legge Delega sul Jobs Act), il quale rappresenta un testo organico semplificato delle tipologie contrattuali ed i rapporti di lavoro ed il riordino della normativa in materia di mansioni.

In tema di contratto di apprendistato le modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2015 alla precedente disciplina interessano l'apprendistato di primo e terzo livello e sono dirette a sviluppare il metodo dell'alternanza formativa (scuola-lavoro).

Il nuovo decreto legislativo rinomina le diverse tipologie di apprendistato. Esse sono così denominate:

Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale c.d. primo livello;

Apprendistato professionalizzante ;

Apprendistato di alta formazione e ricerca c.d. terzo livello;

La prima e la terza tipologia, finalizzate ad ottenere un titolo di studio di livello secondario o terziario, fanno parte del sistema duale che integra istruzione, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo repertorio nazionale, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

Riguardo all'apprendistato di primo livello, va rilevato che profili formativi di questa tipologia di apprendistato è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Questa tipologia di apprendistato si rivolge prevalentemente anche ai giovani che non hanno assolto l'obbligo scolastico che potranno così conseguire una qualifica o il diploma di istruzione secondaria superiore, ma anche agli iscritti a partire dal secondo anno degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo uno schema definito con il decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 *“Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato.”*

Il decreto interministeriale definisce la regolamentazione degli aspetti formativi e contrattuali inerenti il contratto di apprendistato di primo e di terzo livello. In particolare:

A



- i requisiti, in termini di capacità strutturali, tecniche e formative che deve possedere il datore di lavoro per poter realizzare internamente all'azienda la formazione necessaria all'apprendista per l'acquisizione del titolo,
- la durata dei contratti che per legge non può essere inferiore a sei mesi ed collegata alla durata ordinamentale del percorso formativo individuato, con possibilità di proroga in casi particolari,
- la definizione degli standard formativi di riferimento per ogni tipologia di percorso,
- i contenuti e le modalità di utilizzo del piano formativo individuale (PFI);
- i limiti della formazione esterna in termini percentuali rispetto al monte orario di riferimento dei singoli percorsi;
- i requisiti che devono possedere il tutor formativo e il tutor aziendale;
- valutazione, validazione e certificazione delle competenze.

L'allegato 1° contiene, inoltre, lo schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa necessario per l'attivazione del contratto così come disposto dagli artt. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015.

La durata del periodo formativo varia in relazione alla qualifica al diploma da conseguire, in ogni caso non può essere superiore ai tre anni ovvero ai quattro nel caso di un diploma quadriennale regionale. Per i sistemi di formazione duale regionali (diploma di istruzione secondaria superiore e per la specializzazione professionale) è previsto, in ogni caso, che l'orario della formazione esterna all'azienda non debba superare il 60% dell'orario ordinamentale durante il secondo anno, ridotta al 50% per il terzo e quarto anno.

La Regione Marche provvede, con questa regolamentazione, a recepire il DI del 12 ottobre 2015 entro 6 mesi così come previsto dall'art.10 del Decreto stesso, ma, per il momento, limitatamente al primo livello di apprendistato in quanto funzionale all'attuazione della sperimentazione del sistema duale secondo quanto previsto dalla convenzione siglata il 20 gennaio 2016 tra il Ministero del Lavoro e la Regione Marche.

Alcuni percorsi formativi in apprendistato come quelli per l'acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore, nonché per l'anno integrativo per sostenere l'esame di Stato di cui all'art.15, comma.6 del D. Lgs. n.226 del 2015, e per gli aspetti riguardanti le attività che potranno essere svolte dai CPIA ( Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti ) si è deciso di procedere con successivi atti d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Il documento allegato al presente atto è stato inviato alla Commissione Regionale per il lavoro che si è espressa favorevolmente in data 28 aprile 2016.

La DGR n. 1536 del 31 ottobre 2012 che regolamentava l'apprendistato di primo livello facendo riferimento alla precedente normativa, oggi abrogata, il TU Apprendistato di cui al D.Lgs n.167/2011, non essendo conformata alle nuove disposizione di legge, è da considerarsi incompatibile e quindi se ne propone l'abrogazione.

### ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione di una delibera avente ad oggetto:

“Definizione degli standard formativi per apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.81 del 15/6/2015 e del Decreto Interministeriale del 12/10/2015.”

Il Responsabile del Procedimento  
Giuseppe Soverchia



seduta del 23 MAG. 2016

pag.

485  
delibera

5

### PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente della PF Istruzione e diritto allo Studio

Graziella Gattafoni

### PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione

Il Dirigente del Servizio

Mannucci Paolo

La presente deliberazione si compone di n° 37 pagine, di cui n° 32 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario  
Fabrizio Costa

Allegato "A"

Definizione degli standard formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n.81 del 15/6/2015 e del Decreto Interministeriale del 12/10/2015. - c.d. Apprendistato di primo livello -

---

1. Finalità

Il contratto di apprendistato di cui all'art.43 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 - Apprendistato di primo livello – è un contratto di lavoro finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio, ed è rivolto principalmente ai giovani che non hanno assolto l'obbligo scolastico che potranno così conseguire la qualifica o il diploma professionale nonché il Certificato IFTS e il diploma di istruzione secondaria superiore, attraverso un percorso misto di formazione in aula e sul luogo di lavoro .

2. Sistema duale.

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n.81/2015 l'apprendistato di primo livello, e quello di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.81/2015, integrano organicamente in un sistema duale, formazione e lavoro , con riferimento, per quanto riguarda il primo livello, ai seguenti titoli di istruzione e formazione e qualifiche professionali:

- qualifica professionale triennale regionale,
- diploma professionale ( quadriennale )
- diploma di istruzione secondaria superiore,
- Certificato di specializzazione tecnica superiore ( IFTS )

La formazione realizzata in azienda è coniugata con quella all'interno delle istituzioni formative che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e della formazione in modo tale da risultare coerente e vicina alle esigenze di competenza e di conoscenza del lavoratore.

3. Ambito di applicazione

La presente regolamentazione regionale, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 e dal DI 12 ottobre 2015 che definisce gli standard formativi in apprendistato, disciplina le modalità con cui possono realizzarsi all'interno della regione Marche i percorsi formativi previsti nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore stipulato ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.81/2015 . La disciplina si applica ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato successivamente all'entrata in vigore della presente regolamentazione che intendono conseguire il titolo di qualifica professionale , diploma professionale ( quadriennale ), certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

#### 4. Destinatari

Ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.81/2015, possono essere assunti con contratto di apprendistato di primo livello, in tutti i settori di attività, i giovani con una età compresa tra 15 anni e fino al compimento dei 25 anni che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, iscritti ad un percorso di istruzione o di istruzione-formazione professionale.

#### 5. Durata.

La durata del contratto è determinata in relazione alla qualifica o al diploma che si intende conseguire. Ai sensi dell'art.4 del D.l. 12/10/2015 la durata del contratto di apprendistato di primo livello è così determinata:

- Tre anni per il conseguimento della qualifica professionale triennale regionale,
- Quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale,
- Quattro anni per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore ,
- Due anni per la frequenza al corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato,
- Un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente,
- Un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

In esito alla valutazione delle competenze in ingresso possedute dall'apprendista, la durata effettiva del contratto può essere ridotta. La circostanza va riportata nel Piano Formativo Individuale a cura dell'Istituzione Formativa .

#### 6. Aspetti procedurali per la formazione professionale regionale.

La Regione Marche rilascia il titolo di qualifica professionale di cui al Capo III del D. Lgs. 226/2005 attraverso il sistema dell'istruzione - Istituti professionali statali - in regime di sussidiarietà integrativa e attraverso gli Enti di formazione accreditati ai sensi della DGR n. 1035/2010 per la Macrotipologia A.

-In questo caso, gli Enti partecipano ad un bando che prevede la realizzazione di percorsi triennali e/o biennali per le qualifiche professionali di cui all'accordo Stato-regioni del 27 luglio 2011, integrato con l'accordo del 19 gennaio 2012, con cui è stato istituito il repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione Formazione Professionale.

In entrambi i casi , il datore di lavoro che intende assumere l'apprendista, facendogli acquisire , attraverso il sistema misto formazione e lavoro , una determinata qualifica professionale allineata alla settore produttivo in cui opera, si rivolge all'Istituzione Formativa con indirizzo coerente alla qualifica che si intende appunto far acquisire all'apprendista , chiedendo di sottoscrivere il protocollo di cui all'allegato 1. In conformità a quanto previsto al successivo punto 12.

Gli studenti che hanno già sottoscritto il contratto di apprendistato di primo livello, possono, per l'anno successivo frequentare le attività nel rispetto di quanto previsto dalla presente regolamentazione.

Gli standard formativi nella formazione Professionale regionale sono quelli definiti ai sensi degli art.17 e 18 del D.Lgs.n.226/2005.

#### 6.1 Formazione interna ed esterna all'azienda per la Qualifica professionale Triennale

Assunta a base di calcolo la durata ordinamentale dei percorsi di qualifica professionale, pari a 1056 ore annue, la formazione relativamente al secondo anno, è ripartita come segue:

- 663 ore di formazione esterna, svolta presso l'istituzione formativa;
- 422 ore di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro.

#### 6.2 Formazione interna ed esterna all'azienda per il Diploma professionale quadriennale

Assunta a base di calcolo la durata ordinamentale del percorso per il diploma professionale (IV anno) pari a 1056 ore la formazione è ripartita come segue:

- 663 ore di formazione esterna, svolta presso l'istituzione formativa;
- 442 ore di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro.

#### 7. Aspetti procedurali per la certificazione tecnica superiore (IFTS)

Gli IFTS –sono progettati e realizzati dalle Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) costituite da 4 soggetti fondamentali: un istituto di istruzione secondaria superiore, un ente di formazione professionale accreditati, l'università e l'impresa, che formano tecnici specializzati capaci di gestire i processi organizzativi e produttivi di impresa anche connessi alle innovazioni tecnologiche e all'internazionalizzazione dei mercati. La durata di tali corsi è di 800 ore che si sviluppano nell'arco temporale di 10/12 mesi. L'attività nella Regione Marche è realizzata sulla base di un bando annuale che tiene conto delle dinamiche di sviluppo territoriale connesse ai livelli occupazionali, del settore economico e del territorio. Il datore di lavoro che intende attivare un contratto di apprendistato per la certificazione IFTS, contatta uno degli enti che sono stati selezionati dal bando e congiuntamente redigono sia il *protocollo* che il PFI per la descrizione della formazione in termini sia di contenuti che di ripartizione. Il settore di riferimento in cui opera l'azienda deve essere coerente con la tematica affrontata nel corso ammesso alla realizzazione. Possono instaurarsi rapporti di apprendistato per il certificato IFTS con gli studenti iscritti anche dopo l'inizio del corso, tenendo conto che la durata minima del contratto di apprendistato è di sei mesi.

La durata della formazione totale è di 800 ore di cui almeno 400 ore erogate esternamente all'azienda presso le ATI, che ricoprono il ruolo di Istituzione Formativa.

Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore sono quelli definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.



#### 8. Proroga del contratto

La durata del contratto di apprendistato di primo livello può essere prorogata, secondo quanto previsto dall'art.4 comma 1 del D.l. 12/10/2015, fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI ( Piano Formativo Individuale ) nei seguenti casi:

1. Se l'apprendista ha concluso positivamente il percorso per la qualifica professionale triennale regionale e conseguito il diploma di istruzione e formazione professionale (quadriennale), per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico – professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

2. Nel caso in cui, al termine di uno dei percorsi indicati al punto 2 non abbia conseguito il titolo corrispondente ( qualifica, diploma, certificato IFTS)

#### 9. Trasformazione del contratto

Ai sensi dell'art.43 comma 9 del D.Lgs.n.81/2015, successivamente all'acquisizione della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D. Lgs n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante al fine di far conseguire al giovane lavoratore una qualificazione professionale a fini contrattuali. In tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.Lgs.n.81/2015.

#### 10. Aspetti contrattuali

Ai sensi del l'art.42 comma 3 del D.Lgs.n.81/2015 nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), costituiscono giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro dei minori, in particolare dei quindicenni si rinvia a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpellato n.11/2016 del 21 marzo 2016.

#### 11. Aspetti retributivi

Ai sensi dell'art.43 comma 7 del D.Lgs.n.81/2015 per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione interna a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, fatto salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. In ogni caso, rimane nelle disponibilità del datore di lavoro di riconoscere all'apprendista un trattamento retributivo più favorevole.

## 12. Protocollo tra Istituzione Formativa e datore di Lavoro

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa cui lo studente è iscritto, che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa secondo lo schema definito dal D.l. 12/10/2015, che si riporta in allegato al presente documento (**Allegato n.1**).

Il protocollo, prevede, da parte dell'Istituzione Formativa la predisposizione di un avviso con il quale stabilisce: le modalità per proporre le candidature da parte di studenti già iscritti ai percorsi ordinamentali di IeFP o IFTS, e che intendono proseguire gli studi attraverso il sistema dell'alternanza formazione-lavoro con il contratto di apprendistato di primo livello.

Attraverso tale avviso sono individuate le modalità con cui redigere un elenco di aspiranti apprendisti e, coadiuvata da datori di lavoro interessati, provvede alla massima diffusione e pubblicità dell'avviso che contiene anche i criteri con cui verranno effettuate le selezioni. L'Istituzione Formativa, d'intesa con i datori di lavoro, informa i potenziali candidati, e nel caso di minori, informa chi ha la responsabilità genitoriale, degli aspetti educativi formativi e contrattuali dei doveri e delle responsabilità inerenti il contratto di apprendistato.

I giovani interessati al percorso di alternanza scuola – lavoro che si realizza in apprendistato, presentano, in forma scritta, domanda di candidatura all'Istituzione Formativa.

La selezione degli apprendisti dell'elenco viene effettuata dai datori di lavoro interessati, secondo i criteri e procedure già stabiliti nell'avviso.

In esito alla selezione il giovane viene assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e/o il diploma professionale e/o il certificato di Istruzione Tecnica Superiore (IFTS) ai sensi dell'art.43 del D.Lgs.n.81/2015.

## 13. Articolazione della formazione.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione nell'apprendistato di primo livello, secondo quanto previsto dall'art.5 c.5 del D.l. 12/10/2015, si articola in periodi di formazione interna ed esterna all'azienda. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati in base al protocollo. Nell'articolazione della formazione interna ed esterna all'azienda occorre tener conto delle esigenze formative e professionali del datore di lavoro e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti presso lo stesso. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

#### 14. Piano Formativo Individuale (PFI)

Il Piano Formativo Individuale:

- stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi formativi per l'apprendistato di primo livello indicati al punto 2,
- contiene le generalità dell'apprendista il suo livello contrattuale di inquadramento, la durata e l'orario di lavoro, nonché i risultati di apprendimento.

Il PIF è definito secondo lo schema previsto dal D.l. 12/10/2015, che si riporta in allegato al presente documento (**Allegato n.2**).

Il Piano Formativo Individuale può essere modificato nel corso del rapporto di apprendistato, ferma restando la qualifica da acquisire da parte dell'apprendista al termine del percorso.

#### 15. Requisiti essenziali del datore di lavoro

Per stipulare un contratto di apprendistato di primo livello, il datore di lavoro deve essere in possesso di requisiti minimi stabiliti dall'art. 3 del D.l. 12/10/2015 che si riportano:

- *Capacità strutturali*, cioè spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna, adeguati anche alla normativa sull'accessibilità a studenti disabili,
- *Capacità tecniche*, ossia disponibilità di strumentazione e macchinari a disposizione per la formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperite all'esterno dell'unità produttiva,
- *Capacità formative* tali da garantire uno o più tutor aziendali in grado di svolgere i compiti di cui al punto che segue.

#### 16. Tutor aziendale e tutor formativo

Ai sensi dell'art.7 del D.l. 12/10/2015 il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel Piano Formativo Individuale (PFI), rispettivamente dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra formazione interna ed esterna all'azienda.

- Il *Tutor Formativo* assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale intermedia e finale del periodo di apprendistato.
- Il *Tutor Aziendale*, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nel sistema di lavoro, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

### 17. Dossier Individuale dell'apprendista

Il Tutor Formativo e il Tutor Aziendale collaborano alla compilazione del *dossier individuale dell'apprendista* conforme all'**Allegato 3** del presente documento, e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

### 18. Interruzione anticipata del contratto

Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del DI 12/10/2015, in caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato di primo livello, è assicurato il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del Tutor Formativo.

### 19. Responsabilità dell'istituzione formativa

Ai fini della presente regolamentazione le istituzioni formative sono quelle elencate dall'art.2 del Decreto Interministeriale 12/10/2015.

Riguardo all'apprendistato di primo livello le istituzioni formative sono:

- Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado di cui ai DPR n. 87,88,89, del 2010 e relativi decreti attuativi ( Istituti Professionali ,Istituti Tecnici, Licei )
- istituzioni formative per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ( leFP regionale ) di cui al D.Lgs. n. 226 del 2005 accreditati nel caso di specie , presso la Regione Marche per la Macrotipologia A
- i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA),
- le strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

Ai sensi dell'art.6 del D.I. 12/10/2015 l'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d) del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

## 20. Limiti della formazione esterna all'azienda

La formazione esterna non può superare i seguenti limiti:

- 1) nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi pari a 1056 ore/anno, la formazione esterna non può essere superiore al 60% dell'orario per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno. Per l'anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario;
- 2) nei percorsi di istruzione secondaria superiore, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio previsto, la formazione esterna non può essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno;
- 3) nei percorsi di istruzione degli adulti, la formazione esterna non può essere superiore al 60% dell'orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che si integrano con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale; al 70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico e al 65% dell'orario del secondo e terzo periodo didattico nei percorsi di secondo livello;
- 4) nei percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale,
- 5) nel corso annuale integrativo necessario per l'ammissione all'esame di Stato, la formazione esterna non può essere superiore al 60% di tale orario.

## 21. Valutazione e certificazione delle competenze

L'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.

Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale (PFI). Si veda al riguardo l'art. 8, commi 1-2- e 3 del DI 28/10/2015.

## 22. Frequenza minima

Se previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti del percorso formativo, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna, di cui al punto precedente, costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

### 23. Esami finali

Ai sensi dell'art. 8 del D.l. 12/10/2015 gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel *dossier individuale* e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

Per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai fini dell'esame di Stato, la terza prova scritta è predisposta dalla Commissione secondo le tipologie previste dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429. Ai fini della predisposizione della prova, la Commissione tiene conto delle specifiche esperienze di apprendistato degli studenti e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del tutor aziendale quale esperto designato ai sensi dell'art. 6, comma 3, dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010.

La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del D.Lgs. n. 13 del 2013 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, deve comunque contenere:

- a) gli elementi minimi riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
- b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del *Libretto formativo del cittadino*, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003.

### 24. Monitoraggio

I percorsi formativi nell'ambito dell'apprendistato di primo livello sono oggetto di monitoraggio annuale da parte della Regione Marche, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE, ANVUR.

A tal fine, una copia del Piano Formativo Individuale relativo all'assunzione dell'apprendista, dovrà essere consegnato alla Regione Marche – Ufficio Apprendistato, da parte dell'Istituzione Formativa responsabile del percorso formativo.

### 25. Risorse

Le attività formative esterne all'azienda realizzate nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) sono, di norma, finanziate dalla Regione Marche attraverso appositi bandi.

Il datore di lavoro nonché l'apprendista potranno eventualmente accedere alle misure agevolative del contratto che dovessero essere attivate a valere su risorse europee o nazionali.

## 26. Incentivi

In via sperimentale fino al 31 dicembre 2016, l'art.32 del D.Lgs. n. 150/2015 ha introdotto un particolare regime agevolativo per le due tipologie di apprendistato che costituiscono il sistema duale: l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Il datore di lavoro che assumerà con le tipologie di questo contratto beneficerà dell'esenzione dal contributo di licenziamento previsto dalla Legge 92/2012, cioè lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl). L'aliquota contributiva del 10% (art.1 c. 773 legge 27/12/2006 n. 296) è ridotta al 5%. Tale aliquota sarà esente anche dall'1,61% relativo all'assicurazione sociale per l'impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione.

## 27. Indennità di partecipazione

Al fine di incentivare il ricorso al contratto di apprendistato di primo livello e perseguire l'obiettivo del successo formativo, la Regione Marche può prevedere, limitatamente al periodo in cui il lavoratore-studente frequenta la formazione esterna, la concessione di una indennità di partecipazione pari a 5 euro /ora/allievo, che, in ogni caso non potrà superare la somma di 500 € mensili/apprendista. L'eventuale erogazione dell'importo maturato potrà essere trasferito all'apprendista, da parte dell'istituzione formativa, successivamente alla conclusione dell'annualità, a seguito della verifica, dell'entità della frequenza minima prevista, nelle attività esterne all'azienda.

La presente disposizione si applica ai contratti di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale sottoscritti successivamente all'accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 settembre 2014 "Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e della Formazione Professionale"

## 28 Offerta Formativa regionale

I bandi regionali per le leFP e per gli IFTS costituiscono l'offerta formativa pubblica per l'attivazione di contratti di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale e per il Certificato di Istruzione Tecnica Superiore, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente regolamentazione.

## 29 Disposizioni finali

Le disposizioni di cui al presente atto sono state sottoposte all'attenzione della Commissione Regionale per il Lavoro di cui all'art.6 della L.R. n. 2/2005 e da questa approvate nella seduta del 28 aprile 2016.

## 30 Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento, si rinvia al Capo V, articoli da 41 a 47 del D.Lgs.n.81 del 15 giugno 2015 sulla disciplina organica dei rapporti di lavoro ( vigente al 25/6/2015 ) e al Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 sugli standard formativi per l'apprendistato pubblicato in GU n.296 del 21/12/2015 ).

Relativamente ad aspetti procedurali riguardanti l'apprendistato per l'acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore nonché per il Corso annuale integrativo per sostenere l'esame di Stato di cui all'art.15,comma.6 del D. Lgs. n.226 del 2015, e per gli aspetti riguardanti le attività che potranno essere svolte dai CPIA ( Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti ) si procederà con successivi atti d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale.



## Allegato 1 - Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del protocollo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale [...] e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

### Protocollo

tra

*[Generalità dell'istituzione formativa: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]*

e

*[Generalità del datore di lavoro: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]*

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'articolo 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del [...], (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

### Premesso che

*[Denominazione istituzione formativa]*

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, in quanto *[precisare la tipologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)]* e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;

*[Denominazione datore di lavoro]*

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto *[precisare la natura giuridica]* e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;

contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'articolo 3 del decreto attuativo e nello specifico:

*[requisiti di cui alla lettera a. dell'articolo 3]*

*[requisiti di cui alla lettera b. dell'articolo 3]*

*[requisiti di cui alla lettera c. dell'articolo 3]*

Tutto ciò premesso  
Le Parti convergono quanto segue

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015

attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.

### **Art. 2 – Tipologia e durata dei percorsi**

1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di percorsi:

- *apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*
- *apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi*
- *apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008*
- *apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.

3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'articolo 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.

### **Art. 3 – Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari**

1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'articolo 2

*[specificare in base alla tipologia di apprendistato:*

- *i soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25*

2. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'articolo 2.

3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;

b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;

c) delle modalità di selezione degli apprendisti;

d) del doppio 'status' di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe. In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all'effettiva individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di almeno n. \_\_\_\_ unità.

7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di

*[specificare:*

*apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81*

e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento.

#### **Art. 4 – Piano formativo individuale**

1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'articolo 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
  - a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
  - b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
  - c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
  - d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
  - e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

#### **Art. 5 – Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro**

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell'articolo 7 del DL 12 ottobre 2015.
4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

#### **Art. 6 – Valutazione e certificazione delle competenze**

1. In conformità a quanto definito dall'articolo 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano

formativo individuale:

- a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;
- b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
- c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.13 del 2013, dovrà comunque contenere:

a) gli elementi minimi ai sensi dell'articolo 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;

b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

## **Art. 7 – Monitoraggio**

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 9 del attuativo, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

**Art. 8 – Decorrenza e durata**

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata [...], con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del [...] nonché alle normative vigenti.

[Luogo e data]

Firma del legale rappresentante  
dell'istituzione formativa

Firma  
del datore di lavoro

Allegati

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istituzione formativa e del datore di lavoro

## ALLEGATO 2 – SCHEMA DI PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del piano formativo individuale e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

### PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)

relativo all'assunzione in qualità di apprendista di \_\_\_\_\_

#### SEZIONE 1 - DATORE DI LAVORO

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa interessata	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail o PEC	
Fax	
Codici ATECO attività	
CCNL utilizzato	
<b>Rappresentante legale</b>	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
<b>Tutor aziendale</b>	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	<input type="checkbox"/> dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: __/__/__) <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: __/__/__) <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> dipendente a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento o oggetto dell'incarico	

Anni di esperienza	
--------------------	--

<sup>1</sup> La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

## SEZIONE 2 - ISTITUZIONE FORMATIVA

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa di frequenza	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail	
Fax	
Rete di appartenenza (eventuale)	

### Rappresentante legale

Cognome e Nome	
Codice fiscale	

### Tutor formativo (redigente il PFI)

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	

Tipologia contratto	<input type="checkbox"/> dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: __/__/__) <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: __/__/__) <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> dipendente a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> titolare/socio/familiare coadiuvante
---------------------	--

Livello di inquadramento o qualifica	
--------------------------------------	--

Anni di esperienza	
--------------------	--

<sup>1</sup> La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista



## SEZIONE 3 – APPRENDISTA<sup>2</sup>

### Dati Anagrafici

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Cittadinanza	
Numero e scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)	
Luogo e data di nascita	
Residenza	Indirizzo e CAP _____ Comune e Provincia _____
Domicilio (se differente dalla residenza)	Indirizzo e CAP _____ Comune e Provincia _____
Telefono e Cellulare	
E-mail	

### Dati relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale

Diploma di scuola secondaria di primo grado (anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Diploma di istruzione secondaria superiore (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Qualifica o Diploma di istruzione e formazione professionale e specializzazioni IFTS (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Titoli di studio universitari, dell'AFAM e ITS (tipologia, anno di conseguimento e istituto universitario)	
Ulteriori titoli di studio, qualificazioni professionali o attestazioni di ogni ordine o grado (tipologia, anno di conseguimento e istituto rilasciante) <sup>3</sup>	
Percorsi di istruzione o formazione professionale di ogni ordine o grado non conclusi	
Ultima annualità di studio frequentata e anno di frequenza	

<sup>2</sup> In caso di apprendisti minorenni occorre integrare la sezione con le informazioni relative alle persone esercenti la potestà genitoriale

<sup>3</sup> Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010

**Ulteriori esperienze**

Alternanza/Tirocini/Stage	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ descrizione _____
Apprendistato	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ inquadramento e mansioni _____
Lavoro	dal ___/___/___ al ___/___/___ presso _____ inquadramento e mansioni _____
Altro	specificare _____

**Validazione di competenze in ingresso<sup>3</sup>**

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio di validazione	
Descrizione delle evidenze acquisite e delle valutazioni svolte	
Descrizione delle competenze validate	
Eventuale rideterminazione durata del contratto e dei contenuti del percorso in considerazione delle competenze acquisite ovvero delle mansioni assegnate nell'ambito dell'inquadramento contrattuale	

<sup>3</sup> Per "individuazione e validazione delle competenze" in coerenza con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto formale, non formale o informale

<b>Aspetti contrattuali</b>	
Data di assunzione	
Tipologia del percorso	<input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 e relativi decreti applicativi (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare _____) <input type="checkbox"/> apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui al capo III, articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
Durata del contratto (in mesi) <sup>3</sup>	
CCNL applicato	
Inquadramento contrattuale	In ingresso _____ A conclusione di contratto _____
Mansioni	
Tipologia del contratto	<input type="checkbox"/> Tempo pieno <input type="checkbox"/> Tempo parziale (specificare _____)

9)

<sup>3</sup> La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire

## SEZIONE 4 - Durata e articolazione annua della formazione interna ed esterna

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### 4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna

Unità di apprendimento <sup>4</sup>	Descrizione <sup>5</sup>	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
<b>Totale formazione interna (A)</b>			
<b>Monte ore/monte ore per numero complessivo dei crediti formativi (B)</b>			
<b>Percentuale formazione interna (B/A*100)</b>			

<sup>4</sup> In questa colonna vanno inserite le competenze ovvero le discipline in cui si articola la descrizione della qualificazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e, in prospettiva, con riferimento al costituendo Repertorio nazionale dei titoli di istruzione di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

<sup>5</sup> In questa colonna si descrivono le abilità e conoscenze riferite all'unità di apprendimento, esplicitando la/le competenza/e laddove non sia espressa nella colonna precedente.

*[Handwritten signature]*

4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna

Unità di apprendimento <sup>4</sup>	Descrizione <sup>5</sup>	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
		<input type="checkbox"/> in aula <input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> action learning <input type="checkbox"/> e-learning/fad <input type="checkbox"/> esercitazione individuale <input type="checkbox"/> esercitazione di gruppo <input type="checkbox"/> visite aziendali <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
<b>Totale formazione esterna (C)</b>			
<b>Monte ore/monte ore di lezione frontale per numero dei crediti formativi (B)</b>			
<b>Percentuale formazione esterna (B/C*100)</b>			

24

**4.3 Durata e articolazione dell'orario di lavoro**

Mansioni di cui al CCNL applicato	Competenze correlate	Ore di lavoro
	<b>Totale (D)</b>	
	<b>Monte ore lavoro annuo (E)</b>	

Durata oraria giornaliera media<sup>6</sup>

Ripartizione delle ore di formazione esterna da dettagliare, a seconda della frequenza, in base alla settimana, al mese o all'anno lavorativo.

<sup>6</sup> Al netto delle pause meridiane.

RIEPILOGO [PRIMA/SECONDA...] ANNUALITA'	
Totale formazione interna (A)	
Totale formazione esterna (C)	
Totale formazione formale (A+C)	
Monte ore (B) = (A+C)	
Monte ore lavoro annuo (E) = (A+C+D) <sup>7</sup>	

<sup>7</sup> Calcolo applicabile solo nei casi di valorizzazione in ore della formazione formale, non nei casi di valorizzazione in crediti

25

---

**SEZIONE 5 – Valutazione degli apprendimenti**

---

Criteri e modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le relative misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio	
---	--

[Luogo e data]

Firma dell'apprendista<sup>8</sup>

Firma del legale  
rappresentante dell'istituzione  
formativa

Firma del datore di lavoro

## Allegato 3 – SCHEMA DI DOSSIER INDIVIDUALE

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del dossier individuale a complemento delle disposizioni e delle prassi già in essere nei rispettivi ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale e, pertanto, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

### DOSSIER INDIVIDUALE

relativo all'apprendista \_\_\_\_\_

#### a) Documenti generali dell'apprendista

- i. Contratto di assunzione
- ii. Piano formativo individuale
- iii. Curriculum vitae
- iv. Altri documenti amministrativi (ove utile)

#### b) Documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti

- i. Documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato
- ii. Evidenze:
  - Reportistica relativa alle valutazioni intermedie di cui alla Sezione 4 del Documento di trasparenza
  - Ulteriore documentazione cartacea o multimediale prodotta dall'apprendista e comprovanti le competenze acquisite
  - Prodotti/servizi realizzati dall'apprendista e comprovanti le competenze acquisite

#### c) Attestazioni

- i. Attestato di validazione di competenze nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto
- ii. Attestato di validazione di competenze a conclusione dell'anno formativo (ove previsto)
- iii. Certificato di competenze o supplemento al certificato in esito alla positiva valutazione dell'esar finale



**DOCUMENTO DI TRASPARENZA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE  
IN APPRENDISTATO**

**SEZIONE 1 - APPRENDISTA**

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
Cellulare	
E-mail	

**SEZIONE 2 – TUTOR FORMATIVO (Operatore di supporto alla composizione del Dossier individuale)**

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
E-mail	

**SEZIONE 3 – TUTOR AZIENDALE**

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
E-mail	

9

## SEZIONE 4 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione degli apprendimenti

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
ore di formazione interna ed esterna (%): \_\_\_\_\_

Tot. ore frequenza del monte

### 4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna

Competenze (definite nella Sezione 4.1 del PFI)	Evidenze a supporto/Modalità di accertamento	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job  <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale  <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo  <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review  <input type="checkbox"/> altro (specificare)	A B C D <sup>1</sup>  A B C D  A B C D  _____ specificare eventuali misure di recupero	A B C D
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job  <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale  <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo  <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review  <input type="checkbox"/> altro (specificare)	A B C D  A B C D  A B C D  _____ specificare eventuali misure di recupero	A B C D

<sup>1</sup> A = competenza non agita; B = competenza agita in modo parziale, C = competenza agita a livello adeguato; D = competenza agita a livello esperto

#### 4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna

Competenze (definite nella Sezione 4.2 del PFI)	Evidenze a supporto/Modalità di accertamento	Scala di valutazione (Valutazioni intermedie)	Scala di valutazione (Valutazione sommativa)
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare)	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero <hr/>	A B C D
	<input type="checkbox"/> colloquio tecnico <input type="checkbox"/> osservazione on the job <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata individuale <input type="checkbox"/> prova prestazionale/simulata di gruppo <input type="checkbox"/> project work <input type="checkbox"/> peer review <input type="checkbox"/> altro (specificare)	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero <hr/>	A B C D

### 4.3 Risultati di apprendimento della formazione formale

#### Competenze

(definite nelle sezioni 4.1 e 4.2 del PFI)

4

1

## SEZIONE 5 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti

(ove prevista, ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009)

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA...] ANNUALITÀ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### 5.1 Valutazione del comportamento

Criteri e relative annotazioni <small>(definiti nella Sezione 6 del PFI)</small>	Evidenze a supporto	Scala di valutazione <small>(Valutazioni intermedie)</small>	Scala di valutazione <small>(Valutazione sommativa)</small>
	<input type="checkbox"/> note disciplinari <input type="checkbox"/> ritardi formazione interna <input type="checkbox"/> ritardi formazione esterna <input type="checkbox"/> provvedimenti disciplinari <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	5   6   7   8   9 10 5   6   7   8   9 10	5   6   7   8 9   10